



R.G. 13541/2018

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE X CIVILE**

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia Fedele,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio R.G. n. 13541/2018 promosso da

██████████ C.F. ██████████ E ██████████ C.F.  
██████████ in qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia  
minore ██████████ C.F. ██████████ (Avv. ██████████  
██████████) –attori-

contro

██████████ C.F. ██████████ (Avv.ti ██████████  
██████████) –convenuto-  
██████████ S.R.L. P.I. ██████████ (Avv.ti ██████████  
██████████) –convenuta-

e con la chiamata in causa di:

██████████ S.P.A. P.I. ██████████ (Avv.ti ██████████  
██████████) –terza chiamata-

Oggetto: RESPONSABILITA' EX ART. 2051 C.C.

**Conclusioni**

Come da fogli depositati per via telematica.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**



Con atto di citazione regolarmente notificato i sig.ri [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] in qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore [REDACTED] [REDACTED] convenivano in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il sig. [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] s.r.l., assumendone la responsabilità ex artt. 2051 c.c. per l'infortunio occorso alla minore in data 10.4.2016 alle ore 18:30 circa, allorquando, recatasi in compagnia del padre presso l'area di parcheggio di via [REDACTED] [REDACTED] a Milano, temporaneamente adibita a parco giochi, *"mentre era intenta a giocare sul gonfiabile denominato "Titanic", veniva improvvisamente travolta ed investita da altri due bambini i quali, nel frattempo, avevano intrapreso la discesa senza seguire l'ordine di partenza a causa dell'assenza degli operatori addetti al servizio"*. Gli attori instavano, previ gli opportuni accertamenti, per la condanna del convenuto [REDACTED] [REDACTED] al risarcimento dei danni per le lesioni subite dalla minore, che, sulla scorta della relazione medico-legale di parte allegata, quantificavano in complessivi € 16.518,00.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] [REDACTED] s.r.l., eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto le attrazioni gonfiabili installate nell'area di parcheggio di via [REDACTED] a Milano nel periodo dal 24.3.16 al 15.5.16 non erano di sua proprietà, bensì di proprietà del sig. [REDACTED] [REDACTED] titolare dell'omonima impresa individuale, che del resto aveva richiesto ed ottenuto dal Comune di Milano la concessione temporanea per il loro esercizio ed installazione.

Si costituiva anche il convenuto [REDACTED] Stobbia, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda giudiziale, in quanto non preceduta dall'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, e contestando sia nell'*an* che nel *quantum* la domanda attorea, della quale chiedeva in principalità il rigetto. Chiedeva comunque il differimento della prima udienza al fine di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa [REDACTED] [REDACTED] s.p.a., per esserne garantita e manlevata nella denegata ipotesi di soccombenza.

Autorizzatane la chiamata in causa, si costituiva anche [REDACTED] [REDACTED]



s.p.a., che concludeva per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, invocando in subordine l'applicazione dell'art. 1227 c.c. ed eccependo comunque l'inoperatività della polizza.

All'udienza del 27.2.2019, così come differita ex art. 269 co. 2 c.p.c., il precedente G.I. assegnava termine di giorni quindici per esperire la negoziazione assistita, fissando la nuova udienza dell'11.6.2019, alla quale venivano assegnati alle parti i richiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.. Successivamente il fascicolo veniva riassegnato in data 24.7.2019 al sottoscritto Giudice, che, ritenuta la causa matura per la decisione anche per l'argomentata inammissibilità dei capitoli di prova orale dedotti dagli attori, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 23.12.2020, udienza che si teneva con trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 co. 7 lett. h) D.L. n. 18/2020. La causa veniva quindi trattenuta in decisione alla scadenza dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche.

Preliminarmente si ribadisce anche in questa sede che la condizione di procedibilità dell'esperimento della negoziazione assistita deve ritenersi verificata, in quanto la sottoscrizione della parte non è prevista a pena di nullità dell'invito alla negoziazione assistita, invito che peraltro nel caso di specie è stato notificato dai legali muniti di procura speciale alle liti dopo l'introduzione del presente giudizio.

Sempre in via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di [REDACTED] s.r.l., che ha documentato come la richiesta di concessione temporanea per installare attrazioni gonfiabili nell'area di via [REDACTED] a Milano nel periodo in cui si è verificato il sinistro per cui è causa è stata inoltrata ed ottenuta dal Comune di Milano dal sig. [REDACTED] titolare della omonima impresa individuale (docc. 3, 4 e 5 conv.). D'altra parte non si comprende per quale ragione gli attori, che avrebbero potuto fare apposita verifica con un accesso presso gli uffici della p.a., abbiano convenuto in giudizio [REDACTED] s.r.l., se poi sin dalle conclusioni dell'atto introduttivo abbiano rivolto le loro domande nei confronti del solo sig. [REDACTED]



Venendo al merito, dovendo esaminare la responsabilità del convenuto [REDACTED] [REDACTED] riconducendola nell'alveo dell'art. 2051 c.c., occorre in primo luogo valutare se la conformazione della struttura in sua custodia possa essere considerata la causa dell'infortunio di cui si tratta, o se piuttosto sia stata la mera occasione, essendo invece il fatto imputabile alla condotta della stessa bambina o di chi ne aveva la sorveglianza.

Si rammenta al riguardo che *"in tema di danni da cose in custodia, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ. ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito. Allorché peraltro la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.."* (Cass. n. 584/2001 e succ. conf.).

Invero gli attori non hanno neppure dedotto (né articolato appositi capitoli di prova) che lo scivolo gonfiabile od i suoi elementi accessori presentassero caratteri di pericolosità o anche solo di irregolarità, limitandosi a lamentare l'assenza di un operatore che dirigesse l'ordine di discesa dei bambini, per evitare che troppi bambini potessero impegnare lo scivolo mentre altri occupavano ancora il percorso di scivolata. Se non che non risulta che un



simile obbligo di sorveglianza fosse stato assunto dal sig. [REDACTED] - neppure sotto il profilo contrattuale - al momento della vendita del biglietto di accesso al parco giochi. Risulta anzi in contrario, come documentato fotograficamente dal convenuto (doc. 6 conv.), che all'ingresso del parco giochi era installato un cartello contenente alcune norme regolamentari per l'utilizzo dei giochi, tra cui l'indicazione della necessità che i bambini fossero accompagnati da una persona adulta che vigilasse sul loro corretto comportamento, sicché nessuna responsabilità può ascriversi allo [REDACTED] per omessa sorveglianza.

Per i motivi innanzi esposti la domanda attorea va integralmente respinta per difetto di prova del nesso causale tra la cosa sottoposta alla custodia del convenuto [REDACTED] ed i danni subiti dalla minore figlia degli attori.

Le spese di lite, ivi comprese quelle sostenute dalla terza chiamata in base al principio di causalità, seguono la soccombenza degli attori, e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva della convenuta [REDACTED] s.r.l.;
- 2) respinge le domande di parte attrice nei confronti del convenuto [REDACTED];
- 3) dichiara tenuti e condanna gli attori a rifondere alla convenuta [REDACTED] s.r.l., con distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del presente giudizio, che liquida in € 2.738,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;



- 4) dichiara tenuti e condanna gli attori a rifondere al convenuto [REDACTED] [REDACTED] con distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del presente giudizio, che liquida in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
- 5) dichiara tenuti e condanna gli attori a rifondere alla terza chiamata [REDACTED] [REDACTED] s.p.a. le spese del presente giudizio, che liquida in € 2.738,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Milano, 28.7.2021

Il Giudice  
Dott.ssa Grazia Fedele

